LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza A A

Torna indietro - Nuova ricerca - © copyright

CONTRATTI DELLA P.A.

Soccorso istruttorio nelle gare di appalto

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 29 maggio 2014, n. 296 - Pres. ff. Anastasi, Est. de Francisco - G.F. Costruzioni S.r.l. (Avv. De Luca) c. Comune di Trecastagni (Avv. Dolei) ed Edilgecos S.r.l. (Avv. D'Alessandro) - (conferma T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, sent. n. 669/2013) - (sull'applicabilità o meno del c.d. soccorso istruttorio nelle gare di appalto nel caso di dichiarazione circa il requisito della regolarità contributiva che sia tuttavia incompleta anche se accompagnata da un d.u.r.c. e nel caso di omissione della dichiarazione circa il requisito della moralità professionale nel caso di società di capitali con due soci al 50%).

- 1. Contratti della P.A. Gara Requisito della regolarità contributiva Dichiarazione all'uopo prevista dalla lex specialis Incompletezza Ove la dichiarazione sia integrata da un d.u.r.c. allegato alla dichiarazione stessa Non può dar luogo all'esclusione ma all'eventuale soccorso istruttorio ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 2-3. Contratti della P.A. Gara Requisito della moralità professionale Dichiarazione all'uopo prevista dalla lex specialis Nel caso di società di capitali di proprietà di due soci al 50% Necessità di rendere detta dichiarazione con riferimento a ciascuno dei due soci Sussiste a seguito della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6 novembre 2013, n. 24 Gare bandite prima di detta sentenza Omissione della dichiarazione Non comportava esclusione, ma il ricorso all'eventuale soccorso istruttorio ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 1. Non può essere esclusa da una gara di appalto una impresa che ha reso solo parzialmente la dichiarazione richiesta dal bando circa il possesso del requisito delle regolarità contributiva, nel caso in cui tale dichiarazione sia stata accompagnata, quanto alla parte carente, dal deposito di un D.U.R.C. valido, pur se di imminente scadenza, che comunque consentiva ogni possibile verifica da parte della stazione appaltante; in tal caso, infatti, sussistono tutti i requisiti perché, ove si fosse ritenuta irregolare o carente la documentazione prodotta dal concorrente in discorso, si desse adito non già alla sua esclusione dalla gara, bensì al soccorso istruttorio ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, invitando, se necessario, il concorrente "a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati".
- 2. A seguito della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6 novembre 2013, n. 24 (resa, peraltro, in composizione integrata, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, e perciò vincolante anche per il C.G.A. in base a detta norma), deve ritenersi che l'espressione «socio di maggioranza», di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%. Sicché certamente non può più dubitarsi, per l'avvenire, che sarà solo questo l'unico principio cui tutti gli operatori, incluse le stazioni appaltanti, dovranno attenersi; se del caso altresì escludendo dalle gare i concorrenti che non ottemperino agli oneri dichiarativi, ormai chiariti nei termini di cui sopra nel loro ambito applicativo.
- 3. Per le gare bandite prima della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6 novembre 2013, n. 24, deve ritenersi che l'eventuale omissione da parte dei due soci proprietari al 50% delle quote della società di capitali non comportava in via automatica l'esclusione dalla gara della società partecipata, dovendosi ritenere piuttosto, a tutela dell'affidamento dei consociati, che si doveva più correttamente far ricorso, in tali casi, all'istituto del soccorso istruttorio ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. All'esclusione potrà

dunque darsi adito solo allorché l'omissione non sia sanata nel termine all'uopo assegnato dalla stazione appaltante.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, sentenza 6-11-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cdsap-2013-11-06.htm (sulla nozione di "socio di maggioranza" alla quale fa riferimento l'art. 38 del codice dei contratti pubblici per individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale nelle gare di appalto).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cga 2014-05-29.htm

Legislazione: <u>DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – Suppl. Ord. n. 107 – in vigore dal 1º luglio 2006) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</u>

(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69).

